

«AUTORICICLAGGIO» TUTTI I NODI DEL NUOVO REATO

di LUCA CELLAMARE

Dopo decenni di aspri dibattiti, potrebbe approdare nel nostro ordinamento il reato di «autoriciclaggio». Tanto rappresenterebbe una svolta epocale nella storia del diritto italiano, dato che l'introduzione del nuovo illecito riverbererebbe i propri effetti sull'intero sistema sanzionatorio penale.

All'attualità, infatti, il codice penale punisce soltanto i soggetti «terzi» al reato presupposto che compiano attività di occultamento del denaro di provenienza illecita.

Ad esempio, a un rapinatore che abbia utilizzato il bottino del colpo per acquistare gioielli, non potrà essere ascritto, oltre ovviamente al reato di rapina, anche l'illecito di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. Diversa è l'ipotesi, invece, di un soggetto che non abbia partecipato alla rapina ma che comunque abbia coadiuvato il rapinatore, in un secondo momento, a ripulire il malloppo.

Ebbene, al vaglio dei ministeri Interno e Giustizia c'è un nuovo pacchetto di articoli che potrebbe emendare l'attuale sistema normativo in materia di riciclaggio e ricomprendere nel novero dei soggetti punibili anche il reo del reato presupposto.


L'intervento normativo, come detto, avrebbe un impatto significativo sull'intero sistema penalistico, in particolar modo in relazione agli illeciti già severamente puniti non solo dal codice penale ma anche in via amministrativa. Oltre alle implicazioni processuali di varia natura (collegate, ad esempio, alla commisurazione della pena mediante il cumulo materiale per le ipotesi di concorso di reati, o problematiche relative alle complesse ipotesi di progressione criminosa e antefatto/postfatto non punibili), le maggiori questioni riguarderebbero una potenziale «triplicazione» o addirittura «quadruplicazione» della pena in relazione ad alcuni reati.

È l'ipotesi degli illeciti tributari che sono sanzionati *in primis* sul piano amministrativo e, al ricorrere di determinati presupposti qualitativi e quantitativi, anche penalmente dal D.Lgs. 74/00.

In applicazione del principio di specialità attenuato, infatti, la commissione di un illecito penale tributario comporta comunque l'irrogazione in capo all'ente delle sanzioni amministrative. Il profitto dell'illecito è quindi aggredito in sede di sanzione amministrativa.

Da qui la triplicazione della sanzione. In estrema sintesi: in primo luogo vi è la sanzione amministrativa comminata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della propria attività accertativa delle maggiori imposte non versate. In secondo luogo, ricorrendone i presupposti, potrebbe essere attribuito uno dei reati di cui al D. Lgs. 74/00 alla persona fisica responsabile dell'evasione fiscale. Inoltre, dato che il risparmio di imposta conseguito mediante l'illecito fiscale viene naturalmente reinvestito nell'attività economica e produttiva di un'azienda, si ipotizza anche che dovrebbe configurarsi in capo al rappresentante legale persona fisica il reato di autoriciclaggio del provento del reato.

A tanto aggiungasi che, salvo sorprese, il reato di nuovo conio dovrebbe seguire la stessa sorte dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di rimpiego, e quindi rientrare quasi automaticamente nel ventaglio degli illeciti presupposto che «fanno scattare la responsabilità penale delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001!» In tal senso si assisterebbe pertanto a una «quadruplicazione» delle sanzioni per un singolo stesso reato. Infatti, a condizione che il reato di autoriciclaggio rientri nei reati presupposto 231 (presumibilmente sarà così), a carico della società si instaurerebbe un procedimento penale parallelo rispetto a quello della persona fisica. Quindi con conseguenti ulteriori pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive a carico della società medesima. Ed infine non si dimentichi la misura estremamente afflittiva della confisca del profitto del reato che, in caso di



autorinciclaggio, non incontrerebbe le limitazioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca del provento dei reati tributari.